



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giudizio di intollerabilità delle emissioni, CTU e testimonianza

Il giudizio di intollerabilità delle emissioni costituisce esercizio di attività discrezionale di merito, rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale, in casi come quello di specie, attinenti ad emissioni rumorose discontinue, difficilmente verificabili, riproducibili e accertabili sul piano sperimentale, può fondare il proprio convincimento senza necessità di ricorrere alla [consulenza tecnica](#). Va infatti confermato come tale valutazione ben può essere formulata anche sulla base solo di [prova testimoniale](#), oltre che su nozioni di comune esperienza, quale criterio integrativo ex art. 115 c.p.c., comma 2, di valutazione dell'attendibilità del contenuto delle testimonianze stesse.

NDR: in argomento Cass. 2166/2006.

Corte di appello di Milano, sentenza del 7.4.2022

...omissis...

Tanto precisato, con riguardo al primo motivo di gravame si osserva che con esso gli appellanti criticano la decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la condotta di immissioni di suoni e di rumori oltre il livello di normale tollerabilità da parte di XX nella proprietà di --- è, in violazione dell'art. 844 c.c. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria orale confermasse i fatti allegati dall'attore, neppure specificamente contestati dai convenuti. Ad avviso di parte appellante, invece, il Giudice, così valutando, sarebbe giunto ad una conclusione erronea, avendo fatto errata applicazione del principio di non contestazione ed avendo valorizzato deposizioni testimoniali inammissibili, in quanto meramente valutative.

La Corte ritiene che la doglianza così formulata non possa essere accolta e che, al contrario, il Tribunale abbia correttamente valutato il contenuto degli atti e il materiale istruttorio acquisito in primo grado. Tale conclusione poggia sulle seguenti considerazioni.

Da'esame degli atti di causa emerge, anzitutto, con chiarezza che parte appellante nel corso del giudizio innanzi al Tribunale non ha contestato in maniera specifica alcune circostanze di fatto allegate dall'attore, le quali costituiscono presupposti necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 844 c.c.. In particolare, occorre evidenziare che nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i coniugi XX hanno ammesso il rapporto di vicinato tra le parti e non hanno specificamente contestato la circostanza secondo la quale, nei giorni indicati da Gi. Vi. è, XX fosse solito suonare la chitarra, cantare e/o si accompagnasse con basi musicali, anche in orari notturni o di riposo. Al contrario, gli originari convenuti si sono limitati a contestare in maniera generica "tutto quanto ex adverso assunto e preteso in quanto non veritiero e, comunque, infondato in fatto ed in diritto", ricorrendo in tal modo a una clausola di stile che, come affermato dalla giurisprudenza di Legittimità (Cass. n. 10860/2011), è del tutto insufficiente al fine di una valida e puntuale contestazione. Inoltre, si deve evidenziare come l'odierno appellante (avendo il Tribunale respinto ogni domanda nei confronti di XX) non abbia negato di aver suonato o riprodotto musica, anche a volume elevato, all'interno della sua abitazione, essendosi limitato ad affermare di non aver mai oltrepassato le soglie di normale tollerabilità ex 844 c.c. Pertanto, si deve ritenere che, risultando pacifica - in quanto non contestata - l'immissione nell'abitazione di --- è di suoni provenienti da quella, adiacente, di controparte, oggetto del contendere nel giudizio di primo grado fosse in via esclusiva il tema inerente l'intervenuto o meno superamento del limite di "normale tollerabilità" stabilito dalla norma richiamata.

Come ribadito dalla giurisprudenza di Legittimità, il giudizio di intollerabilità delle emissioni costituisce esercizio di attività discrezionale di merito, rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale, in casi come quello di specie, attinenti ad emissioni rumorose discontinue, difficilmente verificabili, riproducibili e accertabili sul piano sperimentale, può fondare il proprio convincimento senza necessità di ricorrere alla consulenza tecnica. Si è, infatti, affermato come tale valutazione ben possa essere formulata anche sulla base solo di prova testimoniale, oltre che su nozioni di comune esperienza, quale criterio integrativo ex art. 115 c.p.c., comma 2, di valutazione dell'attendibilità del contenuto delle testimonianze stesse (Cfr. Cass. 2166/2006). Ora, nel caso di specie, la Corte ritiene che in modo del tutto condivisibile il Giudice abbia valorizzato le deposizioni *omissis*.

Sulla base di queste dichiarazioni, il Tribunale riteneva integrato il superamento dei limiti di cui all'art. 844 c.c., "tenuto conto in concreto -ed alla luce della disposizione delle due abitazioni così come documentata in atti- del fatto che i suoni molto alti si protraevano fino a tarda ora, in zona tipicamente residenziale ed a danno di vicini anziani".

Ad avviso di parte appellante il Giudice non avrebbe potuto utilizzare le deposizioni sopra riportate, in quanto esse non avrebbero espresso considerazioni oggettivamente valutabili, ma mere valutazioni o giudizi soggettivi, giustificandosi, pertanto, la riforma sul punto della sentenza. La Corte, tuttavia, ritiene che tale censura non sia condivisibile e che il Giudice abbia correttamente utilizzato le dichiarazioni dei testi. Esse, infatti, hanno ad oggetto situazioni di fatto, delle quali i testimoni hanno avuto diretta percezione tramite i propri sensi. Ed, invero *omissis*.

In considerazione dell'univocità di tali dichiarazioni, che hanno evidenziato l'orario notturno nel quale venivano suonati gli strumenti musicali, l'elevatissimo livello raggiunto da essi, tanto da costringere a chiudere le persiane per attenuare il rumore, dichiarazioni in alcun modo contrastate

da puntuali deposizioni di segno contrario, attesa l'assoluta genericità della testimonianza dei testi dedotti da controparte, la Corte, pertanto, ritiene di dover condividere le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado in merito alla violazione della previsione di cui all'art. 844 c.c., ad opera dell'appellante.

Siffatta conclusione è, infatti, del tutto coerente anche con il principio ribadito di recente dalla Cassazione secondo cui: “la soglia di normale tollerabilità dell'immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente, nonché alla vivibilità dell'abitazione che il rumore e il frastuono mette a repentaglio” (Cass. n. 21649/2021). Ne consegue che il primo motivo d'appello deve essere rigettato *omissis*.

Parimenti, la Corte ritiene che vada respinta anche la domanda di condanna dell'odierno appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcun profilo di colpa grave nel comportamento difensivo di *omissis* è, il quale è risultato vittorioso in primo grado e vede riconfermate le proprie ragioni nel presente giudizio. Non avendo questi formulato alcuna formale impugnazione avverso la sentenza, con specifico riferimento alla quantificazione ottenuta in primo grado, essendosi limitato sul punto ad una mera riproposizione delle conclusioni inizialmente formulate in tale sede, chiedendo in principalità la conferma della decisione, non si procedere ad alcun esame ulteriore di quanto articolato nelle sue conclusioni.

All'esito delle valutazioni svolte e atteso l'integrale rigetto dell'impugnazione, secondo il principio della soccombenza, si impone la conferma della decisione impugnata e la condanna di XX e di Ma. XX al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 37/2018 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e tenuto conto delle attività difensive svolte.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'appello proposto da XX nei confronti di *omissis* e per l'effetto conferma la sentenza n. 970/2019 del Tribunale di Lodi, prima sezione civile, pubblicata il 26/11/2019; condanna XX al pagamento in solido tra loro in favore di *omissis* delle spese processuali del presente grado, liquidate in euro 3.777,00 per compensi oltre contributo spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

